



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 07/05/2026

FATTO

Nel ricorso depositato il 21 gennaio 2026, con reclamo del 5 dicembre 2025, il ricorrente riferisce che in data 18 giugno 2025, mentre si trovava fermo con il proprio veicolo (targato GE****S) all'altezza di un'intersezione con rotatoria, veniva tamponato da un autocarro di proprietà di un terzo soggetto (targato FS***K), riportando "*gravi danni*", dei quali aveva chiesto di essere risarcito all'impresa assicuratrice dell'autocarro.

In data 19 novembre 2025, l'impresa liquidava il risarcimento in misura pari al 50% del danno subito, "*non essendo stato possibile superare la presunzione di pari corresponsabilità gravante sui conducenti dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.*".

Il ricorrente contestava la posizione dell'impresa, in quanto a suo dire basata su "*una corresponsabilità mai contestata né provata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza sul tamponamento di veicolo fermo e con i principi di correttezza, trasparenza e contraddittorio*".

Nelle controdeduzioni, l'impresa fa presente che il sinistro è stato assegnato in gestione all'Unità Antifrode, senza ulteriori specificazioni.



Non sono pervenute repliche.

Nel dettaglio, il ricorrente chiede *“che l’Arbitro Assicurativo:*

- 1. Accerti l’assenza di qualsiasi mia corresponsabilità nel sinistro e annulli la ripartizione di colpa attribuita da [la Compagnia];*
- 2. Disponga il riconoscimento del 100% del danno patrimoniale subito, con liquidazione integrale;*
- 3. Riconosca il danno morale ed esistenziale derivante dall’ingiusta imputazione di responsabilità, dalla lesione della mia dignità personale, dallo stato di ansia e sofferenza causato dalla gestione arbitraria del sinistro e dal prolungato ritardo nella liquidazione;*
- 4. Valuti il danno da lucro cessante per la prolungata indisponibilità del veicolo;*
- 5. Avere un confronto diretto con i testimoni anche da remoto, necessario e di vitale importanza”.*

L’impresa chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2014 n. 215 (di seguito, il “Decreto”), essendo necessari accertamenti istruttori che il Collegio non è autorizzato a disporre.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di esaminare alcune questioni riguardanti la possibile inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente richiede, in via istruttoria, di *“avere un confronto diretto con i testimoni anche da remoto, necessario e di vitale importanza”* (punto 5 della domanda).

L’istanza è inammissibile.

Le controversie di competenza dell’Arbitro Assicurativo, infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto *“sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell’Arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all’art. 11, comma 4. L’arbitro assicurativo non può disporre l’espletamento di perizie tecniche né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali”*.

Premesso quanto sopra, l’impresa eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso avrebbe ad oggetto un sinistro affidato alla gestione dell’unità Antifrode (c.d. *“aree speciali”*).

L’impresa resistente si è limitata a rappresentare la devoluzione del sinistro alle strutture antifrode, senza controdedurre in merito ai fatti dedotti a fondamento della domanda proposta dal ricorrente.

Va rilevato che in sede di pubblica consultazione sul documento n. 1/2025 (schema delle Disposizioni tecniche e attuative di cui all’art. 13 del Decreto), l’IVASS si è espresso nei termini che seguono: *“l’Arbitro Assicurativo non può in nessun caso esprimersi in merito alla frode di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento che, pertanto, va rimesso all’Autorità giudiziaria. Pertanto, laddove l’istruttoria relativa al sinistro sia stata devoluta all’unità antifrode dell’impresa (c.d. “aree speciali”),*



come comunicato dalla stessa in sede di controdeduzioni senza la necessità di ulteriori dettagli nel merito, il collegio adotterà le opportune risoluzioni sul ricorso (cfr. articolo 11, comma 8 del regolamento ministeriale ai sensi del quale “il collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non può disporre”).

Questo Collegio, pur consapevole delle ragioni sottostanti a quanto sostenuto dall’IVASS negli esiti della pubblica consultazione, ritiene che non vi debba essere un mero automatismo tra l’assegnazione di un sinistro alle “*aree speciali*” da parte dell’impresa e la decisione finale che è rimessa ad una valutazione complessiva del Collegio stesso alla luce di tutto quanto dedotto e controdedotto dalle parti.

La rimessione alle “*aree speciali*” deve essere supportata da una ancorché minima argomentazione, pur nel rispetto delle esigenze difensive delle imprese, a tutela del principio del contraddittorio dinanzi a questo Collegio.

Ciò posto, fermo quanto sopra osservato, risulta comunque assorbente una diversa ragione di inammissibilità del ricorso.

Sia nella domanda proposta nel ricorso sia nella documentazione prodotta, manca qualsiasi indicazione relativa all’ammontare del risarcimento richiesto; da ciò deriva l’indeterminatezza della domanda. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che il proprio veicolo, a seguito del sinistro stradale in questione, ha riportato “*gravi danni*”. L’ammontare della richiesta risarcitoria, peraltro, non può essere determinato in alcun altro modo, non essendo disponibile in atti alcun documento relativo a tipologia, ubicazione, gravità dei danni, né all’ammontare delle spese di riparazione. Non si deduce dagli atti neanche l’importo liquidato dall’impresa.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera h), del Decreto, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile, fra gli altri casi, quando “*è privo dell’indicazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste*”.

PER QUESTI MOTIVI

il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA